



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art.1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura dello 0,40 percentuali;
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), sulla base del gettito di entrata che l'addizionale produrrà nelle casse comunali; inoltre, potranno essere ampliate le fasce di esenzione e/o agevolazione.

ART. 3

AGEVOLAZIONI

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 206 - (Legge Finanziaria 2007), le agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

-
2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila), l'addizionale di cui al punto 1 dell'art. 2 del presente Regolamento viene applicata nella misura dello 0,20%;
 3. Se il reddito imponibile supera la soglia di € 12.000,00, l'addizionale IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo l'aliquota prevista al comma 1 dell' art. 2 del presente Regolamento (0,40%).

ART. 4

PUBBLICAZIONE

1. La deliberazione di approvazione del presente regolamento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, nonché sul sito internet del Comune di Frascati www.comune.frascati.rm.it.

ART. 5

ENTRATA IN VIGORE

Preso atto che l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 disciplina che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nonché il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.